



**COMUNICATO UFFICIALE N. 34**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 14/AA al n. 18/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PAVIGNANI, Enrico VENTURA e Leonardo ZANFI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO PAVIGNANI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 14.12.2021 autocertificato, contrariamente al vero, di avere svolto per cinque stagioni sportive l'attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Promozione, così ottenendo una valutazione di 3.5 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Pavignani si è classificato al 33° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 5.50, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell'abilitazione);

ENRICO VENTURA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Marzabotto 2000, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico, per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 10.12.2021 autocertificato, in maniera non veridica, di avere svolto per diciassette stagioni sportive l'attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, così ottenendo una valutazione di 4.30 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Ventura si è classificato al 23° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 6.30, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell'abilitazione);

LEONARDO ZANFI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico, per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 30.11.2021 autocertificato, in maniera non veridica, di avere svolto per diciannove stagioni sportive l'attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Eccellenza, Prima e Seconda Categoria, così ottenendo una valutazione di 1.70 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Zanfi si è classificato al 35° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 5, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell'abilitazione);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PAVIGNANI, Enrico VENTURA e Leonardo ZANFI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Matteo PAVIGNANI, di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Enrico VENTURA e di mesi 6 (sei) di squalifica per il Sig. Leonardo ZANFI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 843 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Federico MINCIOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO MINCIOTTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri della Associazione Italiana Arbitri, nonché e per l'effetto, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Arbitri del Lazio del seguente testuale tenore: *“Vi dovete vergognare dal primo all'ultimo, avete creato un precedente enorme e spero così tanto che la ruota girerà, incompetenti ridicoli, avete rovinato definitivamente lo sport più bello”*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico MINCIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giornate 3 (tre) di squalifica per il Sig. Federico MINCIOTTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Francesco IANNI FICORILLI e della società SPES POGGIO FIDONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO IANNI FICORILLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Spes Poggio Fidoni, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, a mezzo di due commenti pubblicati sul social network "Facebook" aventi quale profilo autore degli stessi quello della società A.S.D. Spes Poggio Fidoni, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della A.S.D. Palombara, nonché dell'arbitro della gara Spes Poggio Fidoni - Palombara disputatasi in data 24.4.2022 e valevole per il girone B del Campionato Laziale di Prima Categoria; nei citati "commenti", in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"Hanno fatto imbrogli a non finire gente che ha giocato senza documenti (non si sa neanche chi era) un altro con una fotocopia di un documento inoltre in accordo con arbitro le distinte di gara (per non farci vedere quello che avevano combinato) tra l'altro avevano 3 squalificati penso che qualcuno lo hanno fatto giocare camuffando"* e: *"Dimenticavo ci ha espulso 4 giocatori quel figlio di buona donna di arbitro"*; per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, a mezzo di un "post" pubblicato in data 26.5.2022 alle ore 18.22 sulla "pagina" della società A.S.D Spes Poggio Fidoni del social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità degli organi di giustizia sportiva, ed in particolare della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"Non ci si crede giustizia sportiva malata di parte anche senza documenti puoi giocare così dice il giudice"*;

SPES POGGIO FIDONI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Francesco Ianni Ficorilli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco IANNI FICORILLI e dal Sig. Alberto Donati, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPES POGGIO FIDONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Francesco IANNI FICORILLI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SPES POGGIO FIDONI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Eugenio BRUSCHI e della società A.S.D. ARGENTANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EUGENIO BRUSCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ARGENTANA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto le richieste di tesseramento dei calciatori Sig.ri Havic Kenan, Ojeda Tomas Alberto, Robba Gaston Rodrigo, Marconi Nicolas e Guehi Sekala Sioklon per la società A.S.D. Argentana omettendo di verificare che i documenti allegati alle stesse (certificati di residenza, permessi di soggiorno e carte di identità) non fossero alterati; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso del sig. Roberto Renzi, soggetto non autorizzato, ai fini del tesseramento dei calciatori Havic Kenan, Ojeda Tomas Alberto, Robba Gaston Rodrigo, Marconi Nicolas e Guehi Sekala nella stagione sportiva 2021-2022;

A.S.D. ARGENTANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società della quale il Sig. Eugenio Bruschi era all'epoca dei fatti il presidente dotato di poteri di rappresentanza e nel cui interesse sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eugenio BRUSCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARGENTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Eugenio BRUSCHI e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD ARGENTANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Pierdonato COSTA e Mario Edoardo NARCISO e delle società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Esordienti" mista silver anno 2009-2010; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARIO EDOARDO NARCISO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Peppino Campagna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierdonato COSTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, e dal Sig. MARIO EDOARDO NARCISO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Mario Edoardo NARCISO, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina